

**Determinazione n. 56/2004**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 luglio 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969, con il quale l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2002, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958; esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2000 al 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2002 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE

*f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO RELATIVA AGLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2002*

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Ordinamento e finalità istituzionali. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. Attività svolta dall'Opera. - 6. Ordinamento contabile. - 7. Bilanci previsionali. - 8. Risultati finanziari della gestione. - 9. Entrate correnti. - 10. Spese correnti. - 11. Gestione per movimento di capitale. - 12. Partite di giro. - 13. Gestione dei residui. - 14. Conti economici. - 15. Situazione patrimoniale. - 16. Situazione amministrativa. - 17. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

## 1. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi dal 2000 al 2002 dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

L'Ente in questione, eretto in Ente morale con D.P.R. 30 giugno 1959, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno (art. 22 dello Statuto dell'Opera), ed è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969. Con determinazione della Corte dei conti del 17 ottobre 1969, n. 970, sono state precisate le modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dalla medesima legge.

Con determinazione n. 94/2000 del 15 dicembre 2000, la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 1998 e 1999. (Atti parlamentari - Camera dei Deputati - XIII legislatura - Doc. XV n. 309).

Con la presente relazione, ora, la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per gli esercizi dal 2000 al 2002, non mancando di fare riferimento, per un opportuno raccordo, alla gestione dell'esercizio 1999.

Inoltre, poiché tutti i documenti contabili relativi all'esercizio 2002 sono espressi in euro, la moneta unica europea entrata in vigore il 1° gennaio di quell'anno, si è provveduto ad indicare per ogni cifra in euro il controvalore in lire, al fine di consentire il confronto con l'andamento gestorio degli esercizi precedenti.

## 2. ORDINAMENTO E FINALITÀ ISTITUZIONALI

Con il decreto di erezione in ente morale (D.P.R. 30 giugno 1959, sopra ricordato) è stato approvato anche lo Statuto dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il testo attualmente vigente è quello risultante dalle modifiche introdotte con cinque successivi (dal 1964 al 1988) decreti presidenziali, e da ultimo, con il decreto ministeriale 17 marzo 1992 (modificativo dell'art. 6 dello Statuto) e con il decreto ministeriale 20 giugno 1995, con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli 10, 12 e 21 dello Statuto medesimo.

In base alla norma statutaria (art.1) l'Opera, che ha sede in Roma presso il Ministero dell'Interno, ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché dei loro familiari ed orfani.

In particolare, le provvidenze affidate all'Opera, in relazione ai propri mezzi, consistono nella gestione di collegi, istituti, colonie climatiche, centri di soggiorno e case di riposo, nel ricovero dei minori presso istituti, collegi e colonie climatiche, nonché nell'allestimento di soggiorni climatici per le famiglie degli appartenenti al Corpo. La stessa norma prevede, infine, altre possibili forme di assistenza.

Sempre in base allo Statuto (art.2), per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti, l'Opera può avvalersi di personale scelto tra quello del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e tra il personale in servizio presso il Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Inoltre, in relazione alle specifiche esigenze di dette istituzioni, il Consiglio di amministrazione dell'Opera può disporre l'assunzione di personale estraneo, con contratto a tempo determinato e con onere di spesa a carico dell'Opera medesima.

I beneficiari del ricovero gratuito nei collegi, elencati nell'art. 3 dello Statuto, sono i figli del personale di ogni qualifica, in servizio permanente o continuativo; i figli del personale dispensato dal servizio per invalidità permanente contratta a causa di servizio, nonché gli orfani del personale volontario in servizio discontinuo, deceduto in servizio o per causa di servizio.

L'Opera provvede alle proprie finalità mediante i seguenti mezzi finanziari (art. 5 dello Statuto):

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) la sovvenzione annuale del Ministero dell'Interno (art. 106 della Legge 13 maggio 1961, n. 469);
- c) la quota dei proventi dei servizi a pagamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, stabilita nel 10% dall'art. 5 della legge 26 luglio 1965, n. 966 ed elevata al 20% dall'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- d) le contribuzioni volontarie del personale del predetto Corpo;
- e) altre entrate provenienti da particolare attività dell'Opera, da enti pubblici e privati.

Nelle precedenti relazioni è già stato fatto cenno che l'Ente in esame risulta sottratto alla disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70 in materia di riordinamento degli enti pubblici. Inoltre allo stesso Ente non si applicano le norme di cui al D.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, concernente la devoluzione alle Regioni di alcune materie sottratte alla competenza dello Stato, in quanto l'art. 24 di detta norma riserva allo Stato gli interventi assistenziali prestati agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sul quadro normativo dianzi esposto è intervenuta la normativa di cui all'art. 26, co. 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) che, nel rimandare l'abrogazione – disposta con la legge finanziaria 1998- dell'art.10 della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (che aveva escluso espressamente gli Enti previdenziali delle Forze Armate, della Polizia di Stato e del Corpo dei Vigili del Fuoco dal divieto, posto dalla legge finanziaria 1994, di usufruire di risorse finanziarie pubbliche) alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati degli Enti aventi finalità assistenziali, ha di fatto ripristinato – seppure temporaneamente – il finanziamento statale.

Appare evidente che il temporaneo ripristino di detto finanziamento agli Enti di specie è connesso alla trasformazione dell'attuale sistema di interventi assistenziali “a pioggia” in una forma di previdenza complementare da inserirsi in un sistema organico, valido per tutto il comparto del pubblico impiego. Ma al momento non è dato prevedere i tempi della preannunciata trasformazione, legata, com'è, alla riforma del sistema pensionistico tuttora da definire.

### 3. GLI ORGANI

Gli Organi dell'Opera sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei revisori, tutti attualmente in carica.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate dal Capo della Segreteria dell'Opera.

In base all'art.6 dello Statuto il Consiglio di amministrazione è composto dal Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, Presidente; da nove funzionari del Ministero dell'Interno e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in ragione della loro carica e da quattro rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; l'Ispettore Generale capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco assume le funzioni di Vice presidente. La funzione di Presidente e quella di componente del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Con D.M. del 30 gennaio 2001, per scadenza del triennio di carica, sono stati designati i componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale per il triennio 2001-2003.

Spetta al Consiglio di amministrazione (art. 10 dello Statuto) di deliberare in merito ai bilanci dell'Opera, alle modifiche dello Statuto, ai regolamenti dell'Opera, agli acquisti e alle vendite di beni mobili ed immobili; il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Opera, stipula i contratti in conformità alle deliberazioni consiliari, ordina le spese previste in bilancio e firma i relativi mandati.

A norma dell'art. 17 dello Statuto, il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno, da quello per il Tesoro e dal Presidente della Corte dei conti. I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione delibera l'attribuzione dei compensi al Collegio dei revisori (art. 13 dello Statuto, nel testo modificato con D.P.R. del 4 gennaio 1988).

Avvalendosi di tale facoltà, il Consiglio di amministrazione, con delibera del 20 dicembre 1996, ha determinato l'ammontare dei compensi nella seguente misura: lire 380.000 mensili lorde (4.560.000 annue) per il Presidente del Collegio dei revisori, e rispettivamente lire 253.000 mensili lorde (3.042.000 annue) e lire 76.000 mensili lorde (912.000 annue) per i componenti effettivi e supplenti.

La misura dei compensi, nel periodo in esame, è rimasta invariata.

#### 4. IL PERSONALE

L'art.14 dello Statuto prevede che il servizio amministrativo e contabile dell'Opera sia assicurato da una Segreteria composta di personale scelto dal Presidente tra quello in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

La Segreteria è diretta da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'Interno ovvero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del Presidente. Nella eventualità di inderogabili esigenze, il Consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione temporanea di personale estraneo, in numero non superiore a due impiegati, con onere a carico del bilancio dell'Opera.

Gli oneri relativi al personale non estraneo, invece, fanno carico al bilancio del Ministero dell'Interno per la componente fissa.

Tale soluzione, comune a quella adottata da altri enti-organo dello Stato, comporta un notevole contenimento degli oneri per il personale, limitati alla corresponsione degli emolumenti accessori e alle indennità di trasferta per le missioni effettuate nell'interesse dell'Opera, spese che sono le uniche a gravare sul bilancio dell'Ente come oneri per il personale.

Si rileva, comunque, che ai fini di una compiuta disamina dell'attività svolta, non sono stati forniti elementi di valutazione sugli oneri sostenuti dall'Opera per le prestazioni eseguite dal personale di prestito.

In materia, peraltro, è intervenuta la normativa di cui si è fatto cenno in precedenza (art. 26 co. 1 della legge finanziaria 1999) che, rimuovendo il divieto posto dalla legge finanziaria 1998 agli Enti di specie di usufruire di risorse finanziarie pubbliche, ha consentito nuovamente – sia pure in via provvisoria - l'impiego di pubblici dipendenti fino alla trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti attualmente erogati.

## 5. ATTIVITA' SVOLTA DALL'OPERA

Durante gli esercizi considerati le attività assistenziali perseguite dall'Opera sono consistite nei seguenti interventi:

### a) Assistenza scolastica

Concerne la concessione di borse di studio ai figli degli appartenenti al Corpo (per il conseguimento della licenza di scuola media inferiore, per tutti gli anni della scuola media superiore e il corso di studi universitari) e agli stessi appartenenti per la licenza di scuola media superiore e il diploma di laurea, nonché il ricovero gratuito nei collegi e l'ammissione negli istituti di istruzione degli orfani e dei figli del personale.

Di seguito si evidenzia l'ammontare annuo degli interventi in termini assoluti e in percentuale sulle spese correnti:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>% SPESE CORRENTI</b>
2000	£ 576.201.500	4,51%
2001	£ 4.000.000.000	15,24%
2002	€ 2.065.827,00 pari a £. 4.000.000.000	12,00%

**b) Assistenza climatica**

L'Opera ospita, durante la stagione estiva e quella invernale, presso i centri di soggiorno marino (Tirrenia), collinare (Montalcino) e montano (Merano), i nuclei familiari di appartenenti al Corpo. Hanno beneficiato di tale particolare forma di assistenza 950 nuclei familiari nel 2000, 1250 nel 2001 e 1715 nel 2002.

Inoltre, per far fronte alla accresciuta domanda di assistenza che i suddetti centri non riescono a soddisfare, l'Ente ha fatto ricorso a convenzioni con alberghi distribuiti in tutto il territorio nazionale.

I dati riassuntivi di detta forma di assistenza, comprensivi delle spese per le convenzioni alberghiere, emergono dal seguente prospetto:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>% SPESE CORRENTI</b>
2000	£ 6.608.531.587	51,78%
2001	£ 9.074.131.407	34,57%
2002	€ 7.843.731,91 pari a £.15.187.582.762	45,55%

**c) Contributi assistenziali**

Gli interventi in questione consistono nella erogazione di somme, secondo criteri elaborati dal Consiglio di amministrazione, a favore del personale in servizio o cessato dal servizio e relative famiglie in occasione di decessi del personale, del coniuge o altri familiari a carico; di sovvenzioni per figli conviventi e a carico affetti da gravi malattie, per acquisto di protesi, per infortuni e per operazioni chirurgiche.

Gli importi erogati risultano dal seguente prospetto:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>% SPESE CORRENTI</b>
2000	£ 3.395.600.000	26,60%
2001	£ 3.817.950.000	14,54%
2002	€ 1.982.233,67 pari a £. 3.838.139.497	11,51%

In conclusione, la complessiva attività assistenziale dell'Ente ha comportato, per ciascun esercizio, un onere di spesa globale in continua ascesa, come risulta dalla tabella che segue:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>TOT. SPESA CORRENTE</b>	<b>PERCENTUALE SPESE CORRENTI</b>
2000	£ 10.580.333.087	£ 12.763.751.919	82,89%
2001	£ 16.892.081.407	£ 26.250.870.988	64,35%
2002	€ 11.891.792,58 pari a £.23.025.722.259	€ 17.217.898,87 pari a £. 33.338.500.000	69,06%

Dal prospetto appare evidente che le risorse dell'Ente destinate al raggiungimento delle finalità assistenziali se sono aumentate costantemente in misura assoluta hanno subito, però, rispetto all'ammontare delle spese correnti nel 2000, negli ultimi anni un decremento più accentuato nel 2001.

## 6. ORDINAMENTO CONTABILE

In assenza di un proprio regolamento, le scritture contabili ed i documenti di bilancio sono redatti dall'Opera in conformità alle prescrizioni recate dal regolamento per la contabilità degli Enti pubblici (D.P.R. 18 dicembre 1979, nr. 696) in tema di bilancio previsionale, di rendiconto finanziario, di conto economico e patrimoniale, nonché di situazione amministrativa e di residui.

Quanto alla disciplina vigente in materia di Tesoreria unica, l'Opera ne è sottratta poiché non risulta inclusa in alcuna delle due categorie di enti previste dal D.L. 24 marzo 1984, n. 37.

Relativamente alle procedure concernenti gli obblighi di natura contabile, l'art. 16 dello Statuto dell'Ente dispone che il Consiglio di amministrazione, entro il 20 dicembre di ciascun anno, deliberi il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo. Il medesimo Consiglio, ai sensi dell'art. 18, esamina e delibera entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione dell'anno precedente.

Nel periodo preso in esame i termini di deliberazione dei predetti documenti contabili sono stati quelli indicati dal prospetto che segue:

<b>ANNO</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
2000	7 dicembre 1999	24 luglio 2001
2001	9 marzo 2001	29 luglio 2002
2002	21 dicembre 2002	23 luglio 2003

Come già avvenuto negli esercizi precedenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha provveduto con ritardo all'approvazione dei bilanci consuntivi. Ma ancor più ingiustificabile, per quanto concerne i bilanci preventivi, appare il ritardo con cui si è provveduto alla approvazione del bilancio preventivo 2001, ad anno di gran lunga avanzato, con il conseguente inevitabile ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, con tutte le limitazioni sul piano della regolarità della gestione che tale procedura comporta.

Nel richiamare pertanto, ancora una volta, l'Ente alla stretta osservanza dei termini prescritti per la delibera dei bilanci e, in particolare, per i bilanci preventivi, si ribadisce l'esigenza di una modifica del termine stabilito dalla norma statutaria in quanto quello attualmente previsto, appare invero incongruo, lasciando uno spazio di tempo ridottissimo al Ministero vigilante per un'utile pronuncia prima dell'avvio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

I conti consuntivi risultano approvati con D.M. in data 6 novembre 2001 relativamente al rendiconto 2000, in data 27 dicembre 2002 relativamente al rendiconto 2001 e in data 19 gennaio 2004 relativamente al rendiconto 2002.

## 7. BILANCI PREVISIONALI

Nelle previsioni rappresentate nei documenti di bilancio l'Ente si è riportato agli schemi e alla metodologia stabiliti nel D.P.R. nr. 696/79.